

quella di un reato inferiore, e quindi si toglie la necessaria gradazione dei reati e delle pene.

Ciò non ostante, non è mia intenzione di oppormi all'abolizione di questa pena, tanto più che venne già dalla Camera in altra circostanza approvata, soltanto io volevo proporre un dubbio che credo essenziale per la pretta intelligenza di quest'articolo.

La berlina ha due parti: una è la pena della berlina, che è l'esemplarità dell'esposizione, l'altra consiste nell'infamia che segue la pena della berlina.

L'articolo 24 del Codice penale dice « che la condanna alla pena di morte col laccio sulle forche, dei lavori forzati a vita ed a quelle pene cui va aggiunta la berlina, sono le sole che la legge riguarda come infamanti. »

All'articolo 59 poi determina quali siano i casi nei quali, oltre la pena della morte e la pena dei lavori forzati a vita, vi debba anche essere la pena infamante, e dice:

« Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita, prima di subire la pena sarà esposto alla berlina.

« Sarà pure esposto alla berlina il condannato ai lavori forzati a tempo, semprechè si tratti di condanne per crimini di grassazioni, di estorsioni, di furti, di falsificazione di monete, bolli, sigilli, scritture, di falsa testimonianza e di calunnia. »

Ora, quando intervenga una condanna ai lavori forzati per questi crimini menzionati nell'articolo 59, passata l'abolizione della pena della berlina, dovrà ancora aver luogo la pena infamante, che deve essere annessa al crimine, cioè al reato, poichè è il fatto che deve portare l'infamia, non è la natura, l'indole della pena; che il nostro Codice penale si sia espresso in modo che sempre l'infamia sia annessa alla berlina, va bene; ma si tratta di vedere se non debba l'infamia piuttosto essere annessa alla natura del reato, vale a dire a quei reati che contengono falsificazione, calunnia, estorsione, truffa e simili.

Se s'intende che la pena della berlina unicamente abolisca l'esposizione pubblica, allora non c'è verun dubbio, ma se coll'abolizione della pena della berlina si vuole anche togliere l'infamia, che ne è la conseguenza, allora io credo che si arrecherà una perturbazione maggiore nella economia del Codice, perchè allora ognuno può facilmente vedere che si tolgono diffatti tutte le pene infamanti che in molti casi il nostro Codice ha voluto istituire per certe violazioni.

Io quindi spero che l'onorevole signor ministro darà qualche spiegazione per ben comprendere quest'articolo. Del rimanente, poichè ho la parola, io aggiungo la mia debole voce a quella della Commissione, per pregare l'onorevole signor ministro a volersi occupare seriamente della riforma di questi Codici; quanto si disse da alcuni giorni in quest'Aula debbe avere convinto tutti, che è necessaria una tale riforma. D'altronde ciò risulta dalla natura stessa del cambiamento delle nostre forme politiche.

Non vi è dubbio che ogni cambiamento nelle istituzioni fondamentali, siccome cangia il diritto pubblico interno, ne deve pure cangiare tutte le sue ramificazioni, e quindi il diritto penale che ne è una delle parti principali. Diffatti noi vediamo che in tutti gli altri paesi, per esempio, nella Francia, ogni cambiamento di politico reggimento ha indotto una diversità di legislazione penale; la rivoluzione del 1789 produsse i Codici penali del 1791 e del 1795, il regime napoleonico produsse il nuovo Codice penale del 1810, la rivoluzione di luglio ha di nuovo prodotto la riforma penale del Codice napoleonico nel 1832; dunque a me sembra che noi che abbiamo cangiato radicalmente il nostro principio politico,

noi dobbiamo anche modificare le nostre leggi e principalmente le leggi penali le quali formano una parte interessante del diritto pubblico interno.

TECCHIO, relatore. Confesso in verità che ho sempre pensato che l'infamia si contragga col fatto criminoso, assai più che colla pena.

Premesso questo principio, che per me è ineluttabile, dichiaro che (secondo il sistema del Ministero e della Commissione) tolta la berlina, è tolta eziandio l'infamia *juris* in tutte quelle condanne nelle quali a termini del Codice penale sarebbe aggiunta la berlina come pena accessoria.

Del resto, è abbastanza evidente che l'articolo mira principalmente a lasciar aperto l'adito alla redenzione morale del condannato, redenzione che noi non crediamo possibile quando un individuo sia stato tradotto a dare di sé il più obbrobrioso e il più scandaloso degli spettacoli, quello della berlina.

Voci. Ai voti! ai voti!

GENINA. Quanto io dissi poc'anzi ha dato almeno una spiegazione chiara all'articolo in questione. Due cose sono evidenti: la prima, che la variazione introdotta porta necessariamente una perturbazione nell'economia del Codice penale...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Niente affatto.

GENINA... perchè togliendosi, non solamente l'esposizione pubblica, ma anche l'effetto giuridico dell'infamia, si varia sicuramente l'economia di molti articoli; la seconda che necessariamente il principio emesso dall'onorevole relatore sarà il principio d'una nuova legislazione, perchè le pene stabilite nel nostro Codice penale non sono basate e non tendono unicamente all'emendazione del colpevole, perchè se noi avessimo questo principio dovremmo abolire intieramente la pena della morte e tutte le pene perpetue, perchè sono tutte contrarie all'emendazione del colpevole. Dunque noi riteniamo un principio il quale si appoggia al pubblico esempio per la difesa sociale, e intanto disconosciamo questo principio, mentre per promuovere l'emendazione del colpevole noi togliamo la pena infamante.

Infine soggiungerò che anche dietro il sistema dell'onorevole Tecchio non è nemmeno ciò necessario, perchè basterà che l'infamia segua l'individuo in forza del reato che ha commesso, e non essendo esposto pubblicamente per la berlina non sarà segnato a dito. Ma intanto quando egli ha commesso un reato pel quale la pubblica opinione gli imprime il marchio dell'infamia, allora almeno la legge interviene, regola gli effetti giuridici dell'infamia, lo dichiara cioè interdetto dai pubblici uffizi, incapace di essere testimonio legale nei giudizi, ecco gli unici effetti dell'infamia. Ma, dico io, non voglio intraprendere una questione a questo riguardo; la mia interpellanza avrà servito almeno, lo ripeto, a fissare in modo chiaro il senso di questo articolo.

RAVINA. Domando la parola sull'osservazione dell'onorevole Genina.

Tutti i criminalisti più celebri convengono in ciò che la pena dell'infamia deve essere adoperata con molta parsimonia, per due motivi: l'uno, già addotto, che è quello che bisogna lasciare luogo all'emendazione del colpevole, e che quando un uomo nella società è dichiarato infame, non solo più non si emenda, ma diventa di questa società dichiarato nemico; il secondo, perchè se voi siete prodighi di questa pena, essa diventa inefficace; perchè veramente abbia un gran valore ed operi sugli individui, bisogna risparmiarla